

Prot. 448/2020

Roma, 15 maggio 2020

Alle Società Sportive  
Affiliate

Al Consiglio Federale  
Ai Comitati Regionali FISR  
Ai Delegati Territoriali FISR  
Ai Responsabili delle  
discipline

### **Oggetto: emergenza covid19 – gratuità iscrizioni**

In occasione del Consiglio Federale straordinario svoltosi il 4 maggio u.s., secondo dell'era covid", dopo la precedente delibera che ha previsto l'azzeramento delle quote di affiliazione e di tesseramento per la prossima stagione sportiva 2020/21, si è provveduto ad una prima valutazione degli effetti dell'emergenza sul budget federale 2020.

La verifica ha permesso al Consiglio di assumere una seconda importante delibera che, come la precedente, lo scopo di favorire la ripartenza delle società sportive e delle attività federali.

E' stato infatti deliberato l'azzeramento delle quote di iscrizione di tutti i campionati federali, di qualsiasi livello (provinciale, regionale e nazionale), per la stagione 2020/21. Analogo provvedimento riguarda tutti i contributi gara dei campionati di hockey pista e hockey inline 2020/2021.

Il Consiglio infine ha confermato l'intenzione di utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione, nei limiti delle possibilità di budget, e tutte le opportunità che si presenteranno, anche sulla base delle indicazioni e delle norme governative, per stare vicino alle proprie società sportive.

Informiamo inoltre che in data odierna è stata pubblicata sul sito federale la versione 2 del Protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti delle discipline federali.

Le società sono inviate a prenderne scrupolosa visione e a procedere con tutte le precauzioni del caso, ricordando che l'applicazione di qualsiasi normativa ha poi bisogno, come elemento essenziale, del buon senso e responsabilità di chi poi guida ed pratica l'attività.

Nella massima comprensione della voglia di voler tornare sulle rotelle per ragioni di sportive, di passione, di socializzazione e anche per far ripartire i corsi, vitali, per la sopravvivenza delle società, vi invitiamo comunque ad non avere fretta e a riprende per gradi e con le giuste tempistiche.

Tutte le comunicazioni FISR sull'emergenza, compreso questa, sono disponibili al seguente link del sito federale, raggiungibile anche dal banner "emergenza covid19" presente in home page:

<http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html>

Vi ricordiamo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è chiusa (per adesso fino al **24 maggio**) ma il personale federale è parzialmente impegnato in smart working e pertanto è raggiungibile telefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chiamata o, più facilmente, tramite gli indirizzi mail.

Cordiali saluti.

Angelo Iezzi



## DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

### Articolo 14.

#### **Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti**

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.